

E-fattura, da aprile anche le omissioni del fornitore

Il nuovo TD29

L'aggiornamento delle specifiche tecniche del tracciato Xsd

**Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce**

Il tracciato Xml della e-fattura si allinea al quadro normativo. Le nuove specifiche tecniche, applicabili dal 1° aprile 2025, nel modificare lo schema Xsd, non solo permettono al cliente di comunicare l'omessa o irregolare fatturazione da parte del fornitore, ma anche di tenere conto del nuovo regime transfrontaliero di franchigia Iva secondo la direttiva Ue 2020/285, aggiornando alcuni codici errore tra cui quello che verificava il rispetto del previgente limite di 400 euro per la valida emissione di fatture semplificate, limite superato per i contribuenti forfettari o in regime transfrontaliero di franchigia Iva.

Dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi in cui entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa oppure quando la stessa è stata emessa in maniera irregolare, per non incorrere in sanzioni il cessionario o il committente deve comunicare alle Entrate l'omissione o l'irregolarità. Dal 1° aprile si potrà utilizzare il nuovo TD29, ricordando che non devono coincidere cedente/prestatore con cessionario/committente pena scarto del tracciato (codice errore 471).

Per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, invece, occorre, previo versamento dell'Iva con F24, emettere autofattura denuncia, utilizzando il TD20, indicando imponibile, imposta e importi per i quali non si applicava l'imposta entro i trenta giorni successivi ai 4 mesi dalla mancata emissione del-

la fattura o entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare. Con le modifiche alle specifiche tecniche dal 1° aprile 2025, per le violazioni commesse tra il 1° settembre 2024 e il 31 marzo 2025, e cioè quando in questo periodo scadano o siano scaduti i 90 giorni dal momento della mancata emissione o della fattura irregolare, in assenza di uno specifico strumento di comunicazione al fisco, si ritiene che sia possibile utilizzare, a meno di diverse indicazioni dell'Agenzia, il TD20 indicando nello stesso il riferimento alla nuova norma.

Al contrario, l'emissione dell'autofattura denuncia e l'assolvimento dell'imposta in reverse charge (TD20), costituiscono le modalità a oggi previste, e lo saranno anche dal 1° aprile, per regolarizzare e integrare le operazioni soggette al regime dell'inversione contabile nonché degli acquisti intracomunitari e delle operazioni assimilate. Nel dettaglio, cessionario/committente dovranno emettere una fattura, o provvedere alla sua regolarizzazione, assolvendo l'imposta mediante inversione contabile e, trasmettendo al Sistema di interscambio (Sdi) un tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura e, a seguire, un tipo documento TD16 con l'indicazione della relativa imposta.

Nelle ipotesi di acquisto intracomunitario e prestazione di servizi assimilati, occorre emettere un'autofattura con tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto Ue di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. A seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l'indicazione della relativa imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

